



Documento per la Regolamentazione delle anticipazioni agli iscritti

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo
nella seduta del 22 luglio 2025**

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO.....	3
ART. 2 – IMPORTO DELL’ANTICIPAZIONE	4
ART. 3 – CAUSALI	5
A) Spese sanitarie.....	5
B) Acquisto della prima casa di abitazione	5
C) Interventi relativi alla prima casa di abitazione	6
C.1) manutenzione ordinaria	6
C.2) manutenzione straordinaria	6
C.3) restauro e risanamento conservativo	6
C.4) ristrutturazione edilizia	6
D) Ulteriori esigenze dell’iscritto per un importo non superiore al 30% del totale di cui all’art. 2, punto 1	7
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.....	7
a) Per le spese sanitarie:.....	7
b) Per acquisto della prima casa di abitazione.....	8
c) Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione relativi alla prima casa di abitazione	10
d) Spese per ulteriori esigenze dell’iscritto.....	11
ART. 5 – FACOLTÀ DI REINTEGRO.....	11
ART. 6 – OBBLIGO DI RESTITUZIONE	12
ART. 7 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO	12



ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI

PREMESSA

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (appresso: *Decreto*), dallo Statuto del Previndai Fondo Pensione (appresso: *Fondo*), l'iscritto può richiedere una anticipazione secondo i limiti, le causali e le modalità di seguito indicate.

ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO

1. Titolare del diritto a chiedere l'anticipazione è l'iscritto al *Fondo*:
 - in qualsiasi momento e cioè a prescindere dalla durata dell'iscrizione, per le spese sanitarie di cui all'ART. 3, lettera A) del presente Documento;
 - dopo almeno otto anni di iscrizione per le altre causali consentite. Ai sensi dell'art. 11, comma 9 del *Decreto*, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
2. Le richieste devono essere inoltrate direttamente al *Fondo* e si considerano validamente presentate purché accompagnate dalla documentazione prevista dal successivo ART. 4 ed evidenziata nell'apposita modulistica disponibile nel sito internet del *Fondo*.
3. Le richieste sono esaminate dal *Fondo* e viene dato loro seguito con tempestività e comunque entro il termine massimo di tre mesi dalla ricezione della richiesta per le spese sanitarie e di sei mesi per le altre. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il *Fondo* richiede gli elementi integrativi e i termini sopra indicati sono sospesi fino alla data di completamento o della regolarizzazione della pratica.
- 3bis. L'iscritto che abbia ottenuto un'anticipazione erogata in via provvisoria¹, e che non abbia trasmesso la documentazione a completamento della stessa nei termini previsti, può richiedere una nuova anticipazione solo dopo aver perfezionato la precedente.
4. In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia, condizione per l'accesso all'anticipazione da parte dell'iscritto stesso è l'attestazione di estinzione del debito – attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al *Fondo* il relativo contratto – ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. Con riferimento all'anticipazione per spese sanitarie, in assenza della suddetta documentazione l'importo erogabile all'iscritto sarà pari ai 4/5 dell'importo spettante in coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 10 del *Decreto*.

¹Es. Acquisto prima casa con preliminare.



ART. 2 – IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'importo dell'anticipazione è calcolato sul totale dei versamenti - ad esclusione dell'eventuale montante opzionato a titolo di RITA PARZIALE e non revocato - comprese le quote del TFR, accreditati sino al momento della liquidazione, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del *Fondo*:
 - alla data dell'ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà per gli investimenti assicurativi;
 - al primo giorno di valorizzazione utile della quota, successivo a quello in cui il *Fondo* ha verificato la sussistenza del diritto all'anticipazione, per gli investimenti finanziari.
2. L'importo complessivo delle anticipazioni non può superare il 75% del totale di cui sopra, tenuto conto anche di quanto già erogato per anticipazioni non reintegrate, fermi i limiti per le singole anticipazioni di cui appresso.
3. Nel caso di anticipazione su posizione frazionata in differenti comparti, l'iscritto deve indicare i comparti da cui attingere le somme.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, l'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali (cfr. Documento sul regime fiscale presente nel sito del *Fondo*) oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all'esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 20, co. 2, lett. r), secondo punto dello Statuto, concedibile per le causali di cui alle lettere da A) a C) del successivo ART. 3, non può superare l'ammontare delle spese sostenute dall'interessato e documentate, come previsto dal successivo ART. 4.
5. Salvo quanto previsto per le spese sanitarie all'ART. 4, lettera a), le anticipazioni sono ammesse per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta:
 - non oltre i dodici mesi precedenti, nei casi di acquisto da terzi con atto notarile;
 - non oltre i dodici mesi precedenti per la ristrutturazione, la costruzione in proprio o in cooperativa, che devono risultare ancora in corso al momento della richiesta.

Le anticipazioni sono ammesse anche per spese non ancora sostenute in caso di acquisto in cooperativa e di acquisto da terzi preceduto da preliminare di compravendita per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

6. In riferimento alle causali di cui al successivo ART. 3, lettere A), B) e C) possono avanzare richiesta di anticipazione per il medesimo evento o in relazione allo stesso immobile gli iscritti che abbiano un legame di parentela tra loro, sempreché l'importo da erogare in favore del primo soggetto richiedente sia inferiore rispetto alla spesa sostenuta. In quest'ultimo caso, l'erogazione a favore del secondo richiedente (e degli eventuali successivi) riguarderà l'importo residuo della spesa sostenuta, fermo il limite massimo di smobilizzo del 75% della posizione individuale.



ART. 3 – CAUSALI

Le causali che legittimano la richiesta di anticipazione sono esclusivamente:

Indipendentemente dall'anzianità di iscrizione

A) Spese sanitarie

(per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% del totale di cui all'ART. 2, punto 1).

Per spese sanitarie sostenute in presenza di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli minorenni o inabili a carico, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche tenuto comunque conto delle prestazioni erogate a titolo di integrazione dell'assistenza sanitaria.

Le spese possono riguardare anche figli di età superiore ai 18 anni, che frequentino corsi di studio pre-universitario (fino, al massimo, a 21 anni) oppure in regolare corso di studio universitario (fino, al massimo, a 26 anni), quando non percepiscano redditi superiori al valore fissato dalla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari.

Decorsi 8 anni dall'iscrizione

B) Acquisto della prima casa di abitazione, incluse pertinenze se contestualmente acquistate, per sé o per i figli

(per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% del totale di cui all'ART. 2, punto 1).

Per "prima casa di abitazione" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita (p. es. imposta di registro e IVA in misura ridotta).

Per acquisto si intende:

- acquisto da terzi;
- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

L'acquisto è tale anche se avviene, per sé o per i figli, in comunione con il rispettivo coniuge.²

Con riferimento all'acquisto da terzi, possono avanzare richiesta anche i soggetti già proprietari di una "prima casa di abitazione" (di seguito: precedente abitazione) che intendano acquistarne una nuova richiedendo in sede di rogito, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 208/2015, art. 1, co. 55 e s.m.i. (di seguito: **Legge Stabilità 2016**), l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa di abitazione", sempreché provvedano, entro ventiquattro mesi dalla stipula del suddetto atto notarile d'acquisto, all'alienazione della precedente abitazione.

² L'anticipazione è anche concessa in tutti i casi in cui l'immobile, pur se acquistato dal coniuge non iscritto, rientri nella comunione tra i coniugi e purché il coniuge iscritto o suo figlio la adibiscano a propria "prima casa di abitazione"; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli artt. 177 ss. cod. civ.).



C) Interventi relativi alla prima casa di abitazione, incluse le pertinenze se contestualmente acquistate, per sé o per i figli

(per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% del totale di cui all'ART. 2, punto 1), in conformità alle previsioni dell'art. 3, co. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e salve sue successive modificazioni, che saranno automaticamente operanti anche ai fini di questo Documento.

Per "prima casa di abitazione" si considera la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto e di sua proprietà o la casa destinata a residenza o dimora abituale dei suoi figli e di loro proprietà.

C.1) manutenzione ordinaria:

opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

C.2) manutenzione straordinaria:

opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incrementi del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

C.3) restauro e risanamento conservativo:

interventi rivolti a conservare l'unità immobiliare e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'unità immobiliare, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'unità immobiliare, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'unità immobiliare stessa;

C.4) ristrutturazione edilizia:

opere rivolte a trasformare l'unità immobiliare mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio in cui è situata l'unità immobiliare, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli



interventi volti al ripristino degli edifici, o parte di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

D) Ulteriori esigenze dell'iscritto per un importo non superiore al 30% del totale di cui all'art. 2, punto 1

(comprese eventuali anticipazioni già ricevute per tale causale).

Per tale causale, non sono ammesse anticipazioni che complessivamente superino, al lordo di precedenti anticipazioni già ricevute per la stessa causale, il 30% totale di cui all'art. 2, punto 1, percentuale che quindi costituisce il limite massimo erogabile.

Successive richieste di anticipazioni per la causale di cui al comma precedente, non reintegrate, nel caso in cui la richiesta precedente abbia esaurito il limite massimo erogabile del 30%, sono ammesse solo dopo quattro anni dalla precedente richiesta stessa, fermo il limite complessivo di cui sopra.

La richiesta di anticipazione per il residuo non utilizzato o in caso di reintegro parziale di precedente anticipazione, comunque entro il limite massimo erogabile di cui al primo comma, potrà essere effettuata, per una sola volta, non prima di un anno. In tal caso, qualora anche l'importo richiesto dall'iscritto nella seconda istanza non abbia esaurito il limite massimo erogabile del 30 per cento, la richiesta di anticipazione per il residuo non utilizzato potrà essere avanzata solo dopo quattro anni dalla data di presentazione dell'ultima richiesta.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

a) Per le spese sanitarie:

all'atto della presentazione della richiesta:

- nel caso di iscritto minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- attestazione della struttura pubblica competente relativa alla straordinarietà della terapia e/o dell'intervento nonché di sussistenza di gravissima situazione, così come previsto dall'art. 11, co. 7, lett. a) del *Decreto*;
- preventivo di spesa redatto dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione;
- nel caso di prestazioni riguardanti moglie e/o figli, certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela (stato di famiglia del titolare uso assegni familiari) e, se del caso, certificato di inabilità del figlio maggiorenne a carico; per i figli di età superiore ai 18 anni, oltre al documento precedente, certificato di studio nonché dichiarazione di responsabilità circa i redditi percepiti;
- nel caso di prestazioni riguardanti moglie e/o figli, Allegato A5;



- documentazione delle spese sostenute (fatture o documentazione valida ai fini fiscali) da trasmettere non oltre novanta giorni dalla chiusura della pratica di rimborso a carico di forma integrativa sanitaria; in mancanza, non oltre novanta giorni dal sostenimento della spesa;
- documentazione relativa all'entità del supporto ricevuto da forma integrativa sanitaria, nonché dichiarazione di responsabilità circa l'inesistenza di ulteriori rimborsi per lo stesso titolo richiesti dall'iscritto e/o dagli altri componenti il nucleo familiare; in alternativa, dichiarazione di responsabilità che le spese sono interamente rimaste a carico non avendo formato oggetto di rimborso, neanche parziale, da parte delle entità ovvero istituti sopracitati;
- nel caso di iscritto titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare, dichiarazione dell'altro fondo pensione da cui si evinca la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata. Ciò per consentire al Previndai di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della relativa fiscalità da applicare su quanto maturato dal 1° gennaio 2007;
- se del caso, documentazione proveniente dalla società finanziaria, relativa alla condizione di cui all'ART. 1, punto 4 del presente Documento;

nonché, quando ne ricorra il caso:

- preventivo delle spese di viaggio del malato nonché di quelle di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore;
- preventivo di ogni altra spesa, complementare ed essenziale, rispetto a quelle sanitarie.

b) Per acquisto della prima casa di abitazione, incluse le pertinenze se contestualmente acquistate, per sé o per i figli:

b1) da terzi:

- in mancanza del requisito di anzianità di partecipazione al Previndai di otto anni, qualora l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungere tale requisito, dovrà trasmettere dichiarazione dell'altro fondo pensione da cui si evinca la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata;
- nel caso di iscritto minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- copia autentica dell'atto notarile di acquisto;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di acquisto della casa di abitazione del figlio;
- in alternativa alla copia autentica dell'atto notarile di acquisto, atto preliminare di compravendita per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con l'obbligo di restituzione dell'importo ex ART. 6, punto 2, ove entro nove mesi dall'erogazione, l'interessato non produca copia autentica dell'atto notarile d'acquisto. Nel caso di acquirente minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare all'acquisto dell'immobile da parte del minore;
- se non risultante dal preliminare di compravendita, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta è destinato a "prima casa di abitazione" per sé o per il figlio, come definita all'ART. 3, lettera B) del presente Documento;
- se non risultante dal preliminare di compravendita, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione di avvalersi, in relazione all'acquisto della "prima casa di abitazione" per sé o per il figlio, delle disposizioni di cui alla **Legge Stabilità 2016**;
- se del caso, documentazione proveniente dalla società finanziaria, relativa alla condizione di cui all'ART. 1, punto 4 del presente Documento;



*dopo l'erogazione dell'anticipazione, in caso di applicazione delle disposizioni di cui alla **Legge Stabilità 2016**, l'interessato dovrà, inoltre, produrre:*

- in caso di richiesta a fronte di un preliminare di compravendita: entro ventiquattro mesi dalla stipula dell'atto notarile d'acquisto del nuovo immobile, copia autentica dell'atto notarile di alienazione della precedente abitazione, sempre che quest'ultima non sia stata alienata prima del nuovo acquisto. In quest'ultima ipotesi sarà sufficiente l'invio, entro nove mesi dall'erogazione dell'anticipazione, del solo atto notarile d'acquisto del nuovo immobile;
- in caso di richiesta a fronte dell'atto notarile di acquisto: entro ventiquattro mesi dalla stipula dello stesso, copia autentica dell'atto notarile di alienazione della precedente abitazione.

Qualora non venga prodotta la documentazione sopra indicata, sussiste l'obbligo di restituzione dell'importo erogato ex ART. 6, punto 2.

b2) In cooperativa:

all'atto della presentazione della richiesta:

- in mancanza del requisito di anzianità di partecipazione al Previndai di otto anni, qualora l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungere tale requisito, dovrà trasmettere dichiarazione dell'altro fondo pensione da cui si evinca la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata;
- nel caso di iscritto minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé o per il proprio figlio, come definita all'ART. 3, lettera B) del presente Documento;
- estratto notarile del Libro Soci della cooperativa da cui risulti la qualità di socio dell'iscritto o del figlio; in subordine, dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa, attestante la suddetta qualità;
- copia della delibera dell'assemblea sociale con la quale è stata decisa la costruzione e il relativo finanziamento;
- copia della delibera dell'assemblea sociale o del consiglio di amministrazione della cooperativa dal quale risulti il piano dei pagamenti;
- copia della prima lettera di richiesta di pagamento da parte della cooperativa;
- copia delle ricevute di pagamento riferite alle rate già scadute nonché copia del relativo bonifico bancario;
- contratto preliminare di assegnazione o dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa attestante che tale contratto non è stato ancora sottoscritto;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di acquisto in cooperativa della casa di abitazione del figlio;
- se del caso, documentazione proveniente dalla società finanziaria, relativa alla condizione di cui all'ART. 1, punto 4 del presente Documento;

dopo l'erogazione dell'anticipazione:

- entro 30 giorni da ciascun pagamento effettuato delle rate successive all'erogazione, copia della relativa ricevuta di pagamento rilasciata dalla cooperativa nonché copia del relativo bonifico bancario;



- entro 60 giorni dall'ultimo pagamento effettuato, dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa che attesti che, a lavori conclusi, l'iscritto o il figlio sia ancora socio della cooperativa, pena la restituzione dell'importo anticipato.

b3) Costruzione in proprio:

all'atto della presentazione della richiesta:

- in mancanza del requisito di anzianità di partecipazione al Previndai di otto anni, qualora l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungere tale requisito, dovrà trasmettere dichiarazione dell'altro fondo pensione da cui si evinca la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata;
- nel caso di iscritto minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé o per il proprio figlio, come definita all'ART. 3, lettera B) del presente Documento;
- titolo di proprietà del terreno (ad es. atto notarile di acquisto);
- concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- copia del contratto di appalto;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di costruzione in proprio della casa di abitazione del figlio;
- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese sostenute per la costruzione dell'immobile;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso;
- se del caso, documentazione proveniente dalla società finanziaria, relativa alla condizione di cui all'ART. 1, punto 4 del presente Documento;

dopo l'erogazione dell'anticipazione:

- dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, unitamente al certificato di residenza, da trasmettere entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e comunque non oltre due anni dall'erogazione dell'anticipazione ovvero dalla prima erogazione in caso di reiterazione per il medesimo titolo, pena la restituzione dell'importo anticipato.

Il tutto in conformità al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche.

c) Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione relativi alla prima casa di abitazione, incluse le pertinenze:

- in mancanza del requisito di anzianità di partecipazione al Previndai di otto anni, qualora l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungere tale requisito, dovrà trasmettere dichiarazione dell'altro fondo pensione da cui si evinca la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata;
- nel caso di iscritto minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- titolo di proprietà (ad es. atto notarile di acquisto della casa);
- dati catastali identificativi dell'immobile (se non già presenti nel titolo di proprietà) o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;



- certificato di residenza da cui si rilevi che l'immobile costituisce la residenza o dimora abituale dell'iscritto o del figlio;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di ristrutturazione della prima casa del figlio;
- copia del contratto di appalto in cui siano dettagliati gli interventi di ristrutturazione;
- copia della documentazione attestante la regolarità edilizia in base alla vigente legislazione anche locale: concessione edilizia ovvero autorizzazione ovvero comunicazione di inizio lavori;
- in caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi;
- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese per le quali si richiede l'anticipazione;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso;
- se del caso, documentazione proveniente dalla società finanziaria, relativa alla condizione di cui all'ART. 1, punto 4 del presente Documento.

Il tutto in conformità al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche.

d) Spese per ulteriori esigenze dell'iscritto per un importo non superiore al 30%:

- in mancanza del requisito di anzianità di partecipazione al Previndai di otto anni, qualora l'iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungere tale requisito, dovrà trasmettere dichiarazione dell'altro fondo pensione da cui si evinca la data di adesione e che la posizione non sia stata interamente riscattata;
- nel caso di iscritto minorenne, apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
- se del caso, documentazione proveniente dalla società finanziaria, relativa alla condizione di cui all'ART. 1, punto 4 del presente Documento.

ART. 5 – FACOLTÀ DI REINTEGRO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8 del *Decreto* e successive modificazioni, le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali, da comunicarsi preventivamente al *Fondo*, eccedenti il limite di Euro 5.164,57³. Sulle somme eccedenti predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'iscritto un credito di imposta sul maturato dal 1° gennaio 2007, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo erogato.

Per ulteriori approfondimenti in merito, si rimanda al "*Documento di regolamentazione del reintegro delle anticipazioni*", disponibile nel sito internet del *Fondo*.

2. Le modalità di effettuazione del reintegro vengono disposte dal Consiglio di Amministrazione.

³ Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252/2005 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.



ART. 6 – OBBLIGO DI RESTITUZIONE

1. A seguito di verifica da parte del *Fondo* dell'irregolarità della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'iscritto, a parte le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, dovrà procedere alla restituzione della stessa, al lordo delle ritenute operate, fiscali e non, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data della richiesta formale del *Fondo* in unica soluzione.
2. E' dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione di anticipo.

ART. 7 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Documento entra in vigore il 22 luglio 2025, fermi gli effetti di legge.

